

**Oggetto: dichiarazione sul punto all'ordine del giorno avente per oggetto: "Adozione del 'Progetto definitivo del Piano per gli Insediamenti Produttivi in variante al PRG' ai sensi dell'art. 2 del DPR 447/98, dell'art 36 della L.R. n. 22/2006 e dell'iter previsto dai commi da 4 a 14 dell'art. 11 della L.R. 20/2001".**

Il sottoscritto Consigliere Comunale denuncia i seguenti vizi di illegittimità presenti nella bozza di delibera in oggetto:

- violazione dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 4, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio: la bozza di delibera posta all'esame del Consiglio odierno al n. 5 del notificato o.d.g. non reca il parere del Responsabile del Settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile. A proposito basta leggere la massima della sentenza n. 600/1990 Tar Veneto: *"Comune – Delibera adozione PIP senza indicazione delle fonti di finanziamento – Illegittimità – Denota insufficiente disponibilità dell'Amministrazione a indennizzare i proprietari espropriandi. 'La mancata indicazione delle fonti di finanziamento per il PIP, quanto meno quelli necessari per le prime operazioni, comporta l'illegittimità della delibera di adozione del piano perché evidenzia uno sviamento nell'esercizio del potere espropriativo, essendo sintomo della insufficiente disponibilità della amministrazione ad indennizzare i proprietari espropriandi'"*. Il parere del Responsabile del Settore economico e finanziario doveva essere apposto al momento del deposito degli atti (cfr. art. 4, comma 3 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale) e sulla copia della bozza di delibera fornitami dal Comune, il suddetto parere manca.
- Sulla bozza di delibera manca qualsiasi riferimento al bilancio di previsione pluriennale 2007-2009 e al piano annuale delle opere pubbliche.
- Le due illegittimità sopra indicate non sono solo vizi formali ma sostanziali: infatti il valore previsto per il costo di acquisizione delle aree è stato calcolato dai tecnici incaricati in riferimento a quello applicato nella fase di attuazione del PIP di via Salice, (vecchio di oltre dieci anni), anche se rivalutato. In modo davvero incomprensibile, però, i tecnici scrivono: *"Tale determinazione è da ritenersi provvisoria in quanto per la valutazione definitiva dovrà applicarsi la normativa in vigore nella fase di attuazione del PIP"*. Ma perché non hanno applicato la norma vigente e si sono rifatti a quella non più in vigore? Perché il nuovo Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, il DPR 8 giugno 2001, n. 327, recita, all'art. 37 co. 3: *"Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione (cioè Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile), si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione"*. E con la determinazione dell'indennità di esproprio da determinare dopo il decreto di esproprio altro che € 183.300,00 per l'acquisizione delle aree!
- Non esistono pareri, diversi da quello della firma sulla bozza del Responsabile di Settore, sul progetto: chi può certificare, con parere autorevole e certo, se l'espianto previsto degli ulivi è soggetto o meno alla Legge Regionale n. 14 del 31-05-2001 e successive integrazioni; manca il parere dell'ARPA e della AUSL, in quanto già nella relazione di compatibilità ambientale, a firma di due soli tecnici incaricati su quattro, si ammette che vi è un alto *"livello di rumore e trasporto di emissioni inquinanti"*, senza dire da dove provengono (rumore ed emissioni inquinanti) e le cui fonti sono vicinissime alla zona interessata. La

soluzione per ridurre tali effetti è solo un palliativo per nascondere la gravità della situazione ambientale in cui si vuole collocare la nuova zona PIP?

- In sede di Commissione politica al Nuovo PUG è stata chiesta la VAS, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 152/06. Richiesta rimasta inevasa. Ma anche se l'entrata in vigore della II parte del Decreto citato è stata spostata alla fine di luglio 2007, non è detto che anche per questo atto amministrativo, come per altri in Italia, in caso di contenzioso, non prevalga giuridicamente la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.
- Non solo non è stata accolta la richiesta della VAS, ma non è stato, poi, chiesto neppure il parere obbligatorio a un organismo istituito dal Consiglio Comunale per l'esame di simili progetti: la C.U.C., che ha funzione diversa e complementare con la Commissione Politica. Se la CUC non è stata investita dell'esame di questo progetto, perché il Consiglio l'ha istituita e la tiene in piedi?
- Infine, è stato avviato ma non concluso l'iter della ritipizzazione della zona PIP prevista dall'attuale PRG. Devono essere esaminate le eventuali osservazioni e poi, approvata dal Consiglio Comunale, la delibera deve essere inviata alla Regione Puglia per l'approvazione definitiva, secondo l'iter della L. R. 56/80. Non si è avuto nemmeno il buon senso di far seguire l'adozione della delibera in oggetto alla approvazione della delibera di ritipizzazione della zona PIP prevista dall'attuale PRG. Di fatto, con questa adozione, il Comune di Veglie è nella situazione paradossale di avere 41 ettari di zona PIP, sulla carta e nei sogni degli attuali amministratori.

E per ora, bastano queste osservazioni di carattere generale, senza tener conto delle tante altre illegittimità che i pochi privati (8 appena) faranno valere, perché legittimati, nelle sedi opportune.

Mi astengo dal fare considerazione di carattere politico sui 25 mesi in cui Sindaco ed Assessore hanno chiacchierato su questa vicenda. E' troppo pesante per il territorio dover riderci sopra. Se la zona PIP subirà, ancora una volta, enormi ritardi o se non dovesse più realizzarsi con le modalità volute da questa amministrazione, la responsabilità va cercata nell'imperizia e nella superficialità di politici e tecnici dell'attuale maggioranza.

Per le tante illegittimità presenti nella bozza di delibera, non più sanabili a questo punto dell'iter amministrativo, non voto e mi allontano dall'aula.

Veglie 3 luglio 2007

Il Consigliere Comunale  
*Antonio Greco*